



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

**VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI**

A.C. 2679-bis

Disposizioni per la formazione del bilancio  
annuale e pluriennale dello Stato  
(Legge di stabilità 2015)

**EMENDAMENTO DEL GOVERNO**

**44.019**

**N. 161 – 26 novembre 2014**

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio  
Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

***Articolo aggiuntivo 44-bis del Governo – Misure in materia di trattamenti pensionistici***

**La proposta emendativa:**

-modificando l'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 (riforma Fornero), introduce un limite ai trattamenti pensionistici calcolati secondo il sistema misto. In particolare, l'importo della prestazione non può superare quello calcolato secondo le regole del regime retributivo computando tuttavia una anzianità contributiva pari a quella necessaria al conseguimento del diritto integrata da eventuali successivi periodi contributivi fino alla prima data utile per la corresponsione della pensione (comma 1);

-resta in ogni caso fermo, per i lavoratori che accedono al pensionamento in età inferiore ai limiti di età, il termine di ventiquattro mesi per la liquidazione del trattamento di fine servizio (comma 2);

-le economie accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione del comma 1, affluiscono ad apposito fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie individuate con DPCM (comma 3).

La **relazione tecnica** riferita all'articolo aggiuntivo del Governo precisa che dalla norma in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Atteso che l'eventuale economia da destinare al Fondo di cui al comma 3 sono accertate a consuntivo e i conseguenti, eventuali benefici provenienti dal medesimo comma 3 sono riconosciuti nel limite delle predette economie accertate.

La necessità di valutare gli effetti a consuntivo delle disposizioni in esame risiede anche nella circostanza che tali effetti sono condizionati da scelte comportamentali conseguenti alle disposizioni introdotte, non valutabili a priori in via presuntiva. Infatti, dalla disposizione di cui al comma 1 consegue un incentivo implicito, rispetto all'ordinamento vigente, all'anticipo una volta maturata l'anzianità contributiva minima (limitatamente a quota parte di soggetti che avrebbero manifestato la propensione a posticipare), con effetti di onerosità per la finanza pubblica che si ritiene possano comunque essere compensati dagli effetti di contenimento (peraltro limitati, stante la portata della norma e in ogni caso da valutare al netto degli effetti fiscali indotti) degli importi in liquidazione.

L'ultimo periodo del comma 2 è inoltre finalizzato ad evitare l'insorgenza di oneri rilevanti per la finanza pubblica, esplicitando il permanere nel pubblico impiego del posticipo della liquidazione a 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro nel caso del pensionamento anticipato con età inferiori ai limiti di età ordinamentali in presenza di una disposizione (il comma 1) che, in via implicita, reintrodurrebbe nell'ordinamento l'istituto dell'anzianità contributiva massima.

**In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che il meccanismo di utilizzo delle risorse previsto dalla norma appare finalizzato a garantire la neutralità finanziaria, tenuto conto che la destinazione a finalità di spesa, ai sensi del comma 3, è conseguente all'accertamento degli eventuali risparmi a consuntivo.

Con specifico riferimento al comma 2, si rileva che la disposizione sembra volta ad evitare eventuali anticipazioni dell'erogazione dei trattamenti di fine servizio rispetto alle scadenze già incorporate nei tendenziali di spesa, al fine di evitare oneri per la finanza pubblica. Riguardo all'idoneità di tale previsione ad escludere eventuali oneri appare utile acquisire una conferma dal Governo.